

16 dicembre 2009 approvato

VERBALE DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Oggi, 16 dicembre 2009, presso l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, si sono incontrati i seguenti signori:

- per Cerved Group S.p.A.
- per l'Unione del Commercio
- per la Filcams - CGIL Nazionale/Territoriale
- per la Fisascat - CISL Nazionale/Territoriale
- per la Uiltucs - UIL Nazionale/Territoriale
- per la Fim - CISL Padova
- per la Fabi - Torino
- per la SLC - CGIL Milano
- per la RSU - ex Cerved BI
- per la RSU - ex Centrale dei Bilanci
- per la RSU - ex Databank
- per la RSU - ex Lince

premessi che:

- come conseguenza dei processi di fusione intervenuti in corso d'anno ed in forza di quanto previsto dal Verbale d'Incontro del 26 giugno 2009 sottoscritto dalle parti è stato stabilito il passaggio di tutto il personale in forza al CCNL delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi Confcommercio a far data dal 1° gennaio 2010;
- negli incontri sindacali del 12 novembre, 4, 9 e 10 dicembre 2009, sono stati esaminati e confrontati, preliminarmente in sede congiunta e puntualmente mediante incontri settoriali, i trattamenti normativi e retributivi dei ccnl industria metalmeccanica (ex Cerved BI), credito (ex Centrale dei Bilanci), grafici editoriali (ex Databank), con il ccnl del Terziario, distribuzione e Servizi.
- negli incontri nominati sono stati definiti e condivisi i criteri di armonizzazione dei trattamenti contrattuali di primo livello applicati pro tempore alle ex aziende fuse verso quello del Terziario, adottato e vigente in Cerved Group S.p.A. ed unico contratto applicato al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 2010;

tutto ciò premesso, le Parti ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi conseguenti alla variazione di settore contrattuale, ferma restando l'applicazione del ccnl Terziario, hanno raggiunto il presente accordo sui seguenti specifici istituti contrattuali

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo

Art. 2 - Destinatari

Destinatari del presente accordo sono gli impiegati e quadri dipendenti in forza nelle società incorporate e presenti alla data del presente accordo, confluiti in Cerved Group S.p.A. a seguito delle procedure di fusione per incorporazione richiamate nelle premesse.

Art. 3 Inquadramenti

Con decorrenza 01 gennaio 2010, le categorie/livelli previsti dal ccnl Industria, credito e grafici editoriali saranno sostituite dalle corrispondenti categorie/livelli previsti dal ccnl Terziario in seguito alle mansioni effettivamente svolte dal personale coinvolto destinatario del presente accordo, con reinquadramento del personale nominato come da tabelle che seguono:

industria	Profili	terziario
Quadri		quadri
I/7° livello + I/6s	<i>v. nota 1</i>	I/1° livello
I/6° livello		I/2° livello
I/5s + I/5		I/3° livello
I/4° livello		I/4° livello
I/3° livello		I/5° livello

Nota 1:

Ferme le corrispondenze di cui alla tabella che precede, l'effettivo reinquadramento degli impiegati ex 7° livello ccnl industria nel ccnl terziario sarà verificato puntualmente dall'Azienda che riferirà in sede di incontro sindacale entro il 15 gennaio 2010, oltre che sulla declaratoria di cui all'art. 100 - classificazione primo livello impiegatizio - anche in base a quella dell'art. 107 - quadri - del vigente ccnl delle aziende del terziario, della distribuzione e dei Servizi, con specifico riferimento alle aree: Area Vendite Banche e Area IT.

credito	Profili	terziario
quadri		quadri
3^ area/4° livello		I/1° livello
3^ area /3° livello	<i>3^ area/2° livello con almeno 4 anni di anzianità v. nota 2</i>	I/2° livello
3^ area/2° livello + 3^ area/1° livello		I/3° livello
2^ area/3° livello con almeno 4 anni di anzianità		I/4° livello
2^ area/3° livello		I/5° livello

Nota 2

Anzianità ex ccnl Credito, nel livello indicato dell'area professionale.

grafici	Profili	terziario
quadri		quadri
A		I/1° livello
B1 + B2		I/2° livello
		I/3° livello
C1		I/4° livello
		I/5° livello

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

16 dicembre 2009 approvato

Art. 4 Retribuzioni

A ciascun dipendente destinatario del presente accordo a cui sarà applicato il ccnl del Terziario, sarà garantito l'individuale trattamento retributivo fisso annuo in essere (RAL), con la redistribuzione su 14 mensilità; la retribuzione mensile lorda sarà quindi composta dal minimo ccnl di categoria/livello, 3° elemento, eventuale valore scatti maturati ed eventuale superminimo ad personam non assorbibile e/o assorbibile, fino a concorrenza dell'attuale livello retributivo individuale fisso annuo posseduto.

Art. 5 Scatti d'anzianità

A decorrere dalla data di variazione del settore contrattuale di riferimento, al personale destinatario del presente accordo sarà mantenuto il numero degli scatti già maturati in base al ccnl di provenienza.

Il valore degli scatti già maturati, sarà riportato alla voce scatti congelati.

Per gli scatti futuri si applicherà la disciplina del ccnl Terziario, con la data convenzionale di maturazione del prossimo scatto individuata in base all'ultima maturazione goduta. Qualora il periodo di maturazione risulti superiore ai 3 anni alla data del 01.01.2010, la data convenzionale di maturazione diventerà il 01.01.2010.

Un numero di scatti individuali già maturati pari a 10 esaurirà il diritto ad altre maturazioni, salvo il diritto ad ulteriori maturazioni di scatti individuali per i dipendenti i cui ccnl di provenienza lo prevedessero.

Art. 6 Orario di lavoro

Dal 1° gennaio 2010 l'orario di lavoro Cerved Group S.p.A. sarà di n. 40 ore settimanali.

Eventuali regolamentazioni specifiche determinate dai contratti integrativi in essere o da accordi individuali alla data odierna, derivanti dalle esigenze operative dei vari settori saranno mantenute fino alla definizione di un nuovo orario che sarà argomento di 2° livello di contrattazione aziendale. Le parti concordano che l'argomento "orario di lavoro" sarà il primo ad essere oggetto di confronto e definizione tra le parti stesse entro il 31 gennaio 2010.

Condizioni d'orario di miglior favore rispetto alle 40 ore settimanali derivanti da ccnl di provenienza, saranno regolate ad personam sulla base del saldo complessivo del processo di armonizzazione.

Art. 7 Ferie

A far data dal 1° gennaio 2010 sarà applicata la disciplina prevista dal ccnl Terziario; al personale destinatario del presente accordo con previsioni ccnl di provenienza più favorevoli sarà mantenuto ad personam il trattamento di miglior favore previsto, salva verifica ed ev. conguaglio basato sul saldo complessivo del processo di armonizzazione.

Art. 8 Riduzione orario/Festività

A far data dal 1° gennaio 2010 sarà applicata la disciplina prevista dal ccnl Terziario.

16 dicembre 2009 approvato

Il trattamento di miglior favore già in essere in applicazione del ccnl del credito (ex Centrale dei Bilanci) sarà regolato ad personam sulla base del saldo complessivo del processo di armonizzazione.

Art. 9 Malattia/Infortunio

A far data dal 1° gennaio 2010 sarà applicata la disciplina prevista dal ccnl Terziario.

I periodi di comporto derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali di provenienza, che dovessero essere di miglior favore rispetto alla previsione del ccnl Terziario, saranno mantenuti ad personam in favore del personale destinatario del presente accordo.

Il trattamento retributivo sarà mantenuto al 100% per il periodo di comporto ex ccnl terziario.

Art. 10 Previdenza Complementare/assistenza sanitaria integrativa

A far data dal 1° gennaio 2010 sarà applicata la disciplina prevista dal ccnl Terziario (v. FON.TE, fondo EST e QUAS).

Le condizioni di miglior favore già in essere per i dipendenti destinatari del presente accordo, saranno mantenute ad personam, salva verifica ed ev. conguaglio basato sul saldo complessivo del processo di armonizzazione.

Il personale ex Centrale dei Bilanci già aderente ai fondi previdenziali non negoziali (per esplicita previsione del ccnl credito) potrà mantenerne iscrizione, o passare al Fondo di Categoria, con l'attuale contributo aziendale.

Art. 11 Assicurazioni vita/infortuni

A partire dalla data di applicazione del presente accordo, per i destinatari dello stesso saranno mantenute ad personam le condizioni di miglior favore già in essere nelle aziende di provenienza, salva verifica ed ev. conguaglio basato sul saldo complessivo del processo di armonizzazione.


Art. 12 disposizioni finali

Per tutti gli altri istituti non specificamente trattati nel presente accordo, dal 1° gennaio 2010 e fino alla definizione del processo di armonizzazione anche sul secondo livello di trattamento - che le parti si impegnano a realizzare entro il 31/3/2010 - sarà applicata la disciplina del ccnl Terziario, distribuzione e Servizi vigente.


Eventuali trattamenti integrativi migliorativi provenienti da accordi di secondo livello non già specificati continueranno ad essere temporaneamente applicati ad personam, salva verifica ed ev. conguaglio basato sul saldo complessivo del processo di armonizzazione stesso.

Letto, confermato e sottoscritto


Per Cerve Group S.p.A.



per l'Unione del Commercio



per le RSU per le OO. SS



Pagina 4 di 4

